CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA

13.

CASSA NAZIONALE DI SCONTO
DI TOSCANA

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico di costituzione della Cassa Nazionale di Sconto di Toscana;

Visto il titolo III, libro I del Codice di Commercio vigente nelle provincie toscane;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

ART. 1.°

L'Associazione anonima costituitasi nella città di Livorno, con pubblico atto del 23 aprile 1863, rogato G.

Ghilia, col titolo di *Cassa Nazionale di Sconto di Toscana*, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti organici in detto atto inserti, mediante l'osservanza di questo Decreto.

ART. 2.°

Gli Statuti sociali precitati saranno modificati come in appresso:

a) In fine del § 1° dell'art. 14 si aggiungerà l'indicazione « nel termine di cinquanta giorni dal dì che sarà « pubblicato il decreto di approvazione. »

b) L'art. 28 conterrà un nuovo periodo dicente:

« Le deliberazioni di rinnovazione o proroga della « durata sociale e quelle di riforma o modificazione di questi Statuti non saranno esecutorie se non coll'approva- « zione del Governo. »

ART. 3.°

Quando la Cassa Nazionale predetta venga sottoposta alla vigilanza Governativa sarà chiamata a contribuire nelle spese Commissariali sino ad annue L. 500.

ART. 4.°

La presente autorizzazione potrà essere rivocata senza pregiudizio dei terzi, in caso di violazione degli Statuti sociali, delle Leggi dello Stato e delle precendenti prescrizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 maggio 1863.

(Firmato) VITTORIO EMANUELE.

(Controssegnato) MANNA.

Per copia conforme
Il Direttore della Divisione Commercio e Industria
B. SERRA.

VITTORIO EMANUELE II.

Per la grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione dell'Adunanza Generale Straordinaria, tenutasi il 10 Settembre 1863, dagli Azionisti della Cassa Nazionale di Sconto di Toscana.

Visto il Nostro Decreto 31 Maggio 1863, col quale si approvò la Società Anonima predetta.

Sentito il parere del Consiglio di Stato.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'Agricoltura, Industria e il Commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

La Società Anonima col titolo di Cassa Nazionale di Sconto di Toscana, stabilita nella città di Livorno, è autorizzata a riformare gli Art. 32 e 38 dei suoi Statuti, in conformità della deliberazione emessa dalla Adunanza Generale Straordinaria dei suoi Azionisti, il 10 Settembre 1863, cioè:

« Art. 32. — La Società è amministrata da un Con-
« siglio composto di 15 Consiglieri eletti nell'Adunanza
« Generale di cui otto almeno residenti in Toscana.

« Art. 38. — Per le validità delle deliberazioni del
« Consiglio, è necessaria la presenza di cinque Consiglieri
« nelle Adunanze ordinarie, e di sette nelle straordinarie. »

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 Ottobre 1863.

(Firmato) VITTORIO EMANUELE.

(Controssegnato) Manna.

Per copia ad uso semplicemente Amministrativo

B. Serra Capo D. ..

STATUTI SOCIALI

TITOLO PRIMO

Costituzione, Sede e Durata della Società.

ARTICOLO 1.

È fondata salva l'approvazione del Governo una Società Anonima fra tutti i proprietari delle azioni qui appresso create, la quale prenderà il nome di CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA.

Questa Società avrà per iscopo le operazioni di sconto, anticipazioni ed altre operazioni di Banca.

ART. 2.

La sede della Società è stabilita in Livorno. Potranno però essere stabilite delle succursali nelle Città principali dello Stato, e specialmente in Firenze, Pisa e Siena.

Art. 3.

Il domicilio di ogni Azionista s' intende stabilito nella sede della Società per tutti gli effetti di cui all' Art. 75 del Codice Civile.

Art. 4.

La durata della Società sarà di anni cinquanta a cominciare dal giorno della sua definitiva costituzione la quale avrà luogo nel termine di un mese a contare dell' approvazione legale degli Statuti.

Art. 5.

La Società potrà essere sciolta anche prima del termine stabilito per la sua durata ove si verifichi la perdita di una metà del Capitale Sociale.

In tal caso saranno convocati gli Azionisti in Adunanza Generale per deliberare sullo scioglimento e liquidazione della Società.

TITOLO II.

Delle Operazioni della Società.

Art. 6.

Le operazioni della Società consisteranno:

1° Nello scontare lettere di cambio o biglietti a ordine rivestiti almeno di due firme, e non aventi più dei sei mesi di scadenza.

2° Nel fare anticipazioni contro deposito di:

a) Fondi pubblici e Buoni del Tesoro dello Stato.

b) Titoli regolarmente emessi dalle Divisioni Amministrative, Provincie e Comuni.

c) Azioni della Banca Nazionale ed altre istituzioni di Credito, Azioni delle Strade Ferrate e Stabilimenti industriali regolarmente costituiti nello Stato.

d) Monete e paste d'oro o argento.

e) Certificati di pubblici depositi stabiliti con autorizzazione governativa, Polizze di carico, e merci depositate in luoghi convenuti fra la Società ed i mutuatarii.

3° Nel fare anticipazioni sopra il valore di bastimenti.

4° Nel ricevere somme in conto corrente con o senza interesse.

5° Nel fornire ed accettare credenziali, lettere di cambio, mandati e nel fare in genere ogni altra operazione di Banca, non escluso, verso provvista di fondi e titoli, l'acquisto e vendita per conto terzo di valori pubblici ed industriali.

6° Nel ricevere in deposito fondi pubblici e valori industriali, incaricandosi alle rispettive scadenze dell'incasso interessi e dividendi mediante commissione.

7° Nell'aprire crediti in bianco, sia previa idonea cauzione di altra persona, sia previo deposito di titoli contemplati al numero 2 del presente Articolo.

Il Consiglio Amministrativo determinerà la somma a cui potranno estendersi tali crediti, e stabilirà la tassa dell'interesse e le condizioni di rimborso.

Art. 7.

La Società potrà:

a) Acquistare per proprio conto Fondi pubblici dello Stato, Buoni del Tesoro e titoli di debito regolarmente emessi dalle Divisioni Amministrative, Provincie e Comuni.

b) Prendere interesse a Società Anonime regolarmente costituite.

c) Assumere partecipazione in affari con Società Anonime aventi per iscopo operazioni industrlali e commerciali o di pubblica utilità.

Le deliberazioni del Consiglio sugli alinea *b c* non saranno valide che col concorso di almeno 7 voti favorevoli.

Art. 8.

Pel disimpegno delle sue operazioni bancarie la Società potrà avere corrispondenti tanto nelle altre Città dello Stato quanto all' estero.

Tali corrispondenti saranno scelti dal Consiglio Amministrativo il quale stabilirà le condizioni del mandato.

Art. 9.

Ove il deponente abbia nella scheda di deposito espresso il formale suo consenso alla vendita di titoli depositati nel caso di non effettuato pagamento, la Società potrà far vendere, col mezzo di un Agente di cambio, il deposito sui quali avrà fatto anticipazioni, ogni

qual volta il deponente non abbia alla scadenza provveduto al rimborso dell' anticipazione ricevuta.

Il prodotto delle vendita servirà a rimborsare la Società del suo credito in capitale, interessi e spese.

Verificandosi un' eccedenza sarà questa corrisposta al deponente. Nel caso poi che risultasse una deficienza il deponente sarà obbligato a rimborsarne immediatamente la Società.

TITOLO III.

Del Capitale Sociale e delle Azioni

Art. 10.

Il capitale Sociale è stabilito in Lire italiane Dieci Milioni e diviso in numero 40,000 Azioni di Ln. 250 ciascuna.

Art. 11.

Tali Azioni sono ripartite tra i sottoscritti Socii fondatori, quindi la Società rimane sin d' ora costituita, salvo l' approvazione del Governo.

Art. 12.

I titoli definitivi di Azioni sono al portatore e trasmissibili per mezzo di semplice tradizione.

Essi sono estratti da un Registro a matrice, hanno un numero d' ordine progressivo e sono firmati da due Amministratori e dal Direttore.

Ogni Azionista ha però il diritto di depositare le proprie Azioni nella Cassa della Società e di richiederne una ricevuta nominativa.

Il Regolamento d' Amministrazione interna della Società stabilirà la forma delle ricevute nominative e il diritto cui può andare soggetto tale deposito a profitto della Società.

Art. 13.

Le Azioni sono indivisibili. La Società non conosce che un solo proprietario per una Azione.

Art. 14.

Il primo versamento fissato a cinquanta lire per Azione dovrà farsi nelle Casse della Banca Nazionale.

Il secondo versamento fissato ugualmente a cinquanta lire per azione dovrà farsi nelle Casse della Società dal 1.° al dieci luglio 1863.

Il terzo versamento fissato a venticinque lire per Azione dovrà farsi nelle Casse della Società dal 1.° al dieci ottobre 1863.

Niun altro versamento potrà esser domandato senza autorizzazione dell' Assemblea generale e senza un preavviso di tre mesi.

Art. 15.

Il ritardo dei pagamenti farà decorrere di pien diritto l' interesse del 6 per 100 a carico dell' Azionista ritardatario dal giorno della scadenza indicato come è

stabilito nell'articolo precedente senza necessità di alcun atto.

Ove questo ritardo oltrepassasse i 30 giorni la Società rimane autorizzata a far vendere le Azioni non pagate per mezzo di Agenti di cambio per conto ed a rischio e pericolo dell'Azionista moroso.

Art. 16.

Il primo e secondo versamento sono constatati per mezzo della relativa ricevuta.

All'atto del terzo versamento è rimesso ai sottoscrittori un titolo definitivo al portatore o nominativo a loro scelta.

Questi titoli porteranno un numero d'ordine e sottoscritti da due Consiglieri e dal Direttore. Gli altri versamenti saranno inscritti sul detto titolo definitivo.

Art. 17.

I titoli provvisorii sono alienabili mediante trapasso inscritto sui Registri della Società e firmato dal cedente e dal cessionario.

A tergo del titolo provvisorio è fatta menzione del trapasso da uno degli amministratori della Società o da altra persona a ciò specialmente incaricata.

La Società può richiedere che la firma delle parti sia autenticata da un Agente di Cambio.

TITOLO IV.

Dell' Adunanza Generale

Art. 18.

L' Adunanza Generale regolarmente costituita rappresenta l' universalità degli Azionisti.

Tale Adunanza è composta di tutti i Soci proprietarii di dieci Azioni depositate nella Cassa della Società almeno un mese prima, o che consegneranno venti Azioni all' Amministrazione della Società, che ne rilascerà ricevuta almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l' Adunanza.

Art. 19.

Il Socio proprietario di dieci Azioni avrà diritto ad un voto.

Quello che possederà il doppio del detto numero avrà diritto a due voti e così progressivamente.

Nessun Socio però potrà aver diritto a più di dieci voti qualunque sia il numero delle azioni che possieda o rappresenti.

Art. 20.

I Soci proprietari di Azioni depositate contro certificato nominativo potranno farsi rappresentare all' Adunanza Generale da persona munita di mandato speciale da conferirsi validamente anche per lettera.

ART. 21.

L' Adunauza Generale s' intenderà legalmente costituita quando vi concorreranno gli Azionisti che rappresentino almeno l' ottava parte delle Azioni.

ART. 22.

L' Adunanza Generale è convocata ordinariamente dal Consiglio d' Amministrazione una volta in ogni anno, cioè nel mese di Marzo per deliberare sui conti della Società; è convocata straordinariamente ogni qualvolta lo stesso Consiglio lo giudichi opportuno nell' interesse della Società.

ART. 23.

L' ordine del giorno sarà stabilito dal Consiglio Amministrativo, e non potranno esservi portate se non che le proposte del Consiglio medesimo e quelle presentate per iscritto almeno quindici giorni prima dell'Adunanza e sottoscritte da dieci Azionisti aventi diritto d' intervenire alla medesima.

Non potrà mettersi in deliberazione alcuna proposta fuori di qnelle portate all' ordine del giorno.

ART. 24.

Le convocazioni ordinarie saranno annunciate nella *Gazzetta Uffiziale del Regno* almeno un mese prima del giorno fissato per l' Adunanza e sarà ripetuto l' avviso almeno in ogni settimana di detto mese.

Per le convocazioni straordinarie basterà il preavviso di quindici giorni il quale dovrà essere inserito almeno tre volte nella detta *Gazzetta*.

ART. 25.

Qualora dopo una prima convocazione gli Azionisti presenti non rappresentassero il numero di Azioni di cui all'Art. 21 si farà una nuova convocazione annunziata al pubblico mediante inserzione nella *Gazzetta Uffiziale* quindici giorni prima.

Le deliberazioni prese in questa seconda Adunanza saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti e delle Azioni rappresentate.

Però non si potrà deliberare che sulle materie poste all'ordine del giorno per la prima convocazione.

ART. 26.

L'Adunanza Generale è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio Amministrativo, ed in assenza di essi dall'Amministratore delegato dal detto Consiglio.

Le funzioni di scrutatore saranno adempiute dai due maggiori Azionisti presenti, ed in caso di parità di Azioni dal più anziano di età.

Il Segretario sarà scelto tra gli Azionisti dal Consiglio Amministrativo.

ART. 27.

L'Adunanza delibera a pluralità di voti:

1° Sulla nomina dei membri componenti il Consiglio Amministrativo;
2° Sull'approvazione dei bilanci e conti e suoi dividendi;
3° Sull' approvazione della nomina del Direttore fatta dal Consiglio Amministrativo;
4° Su tutti gli affari di interesse generale della Società entro i limiti dei presenti Statuti.

ART. 28.

Delibera con due terzi di voti:
1° Sullo scioglimento prima della spirazione del termine stabilito per la sua durata e sulla rinnovazione o continuazione della Società di cui all'articolo 4 e 5.
2° Sulle riforme, modificazioni od aggiunte da farsi ai presenti Statuti.

ART. 29.

Nel caso di parità di voti quello del Presidente è preponderante.

ART. 30.

Le deliberazioni dell' Adunanza prese a norma degli Statuti obbligano tutti gli Azionisti anche assenti e dissidenti.

ART. 31.

Si farà constare di tali deliberazioni per mezzo di processi verbali inscritti in un Registro speciale e sottoscritti dai membri dell' Uffizio.

TITOLO V.

Del Consiglio Amministrativo

Art. 32.

La Società è amministrata da un Consiglio composto di quindici Consiglieri eletti dall'Adunanza Generale, di cui osto almeno residenti in Toscana.

I Consiglieri durano in carica cinque anni.

Sono rinnovati per un quinto ogni anno e sono rieleggibili.

Nei primi quattro anni i Consiglieri che debbono cessare sono designati dalla sorte, in seguito dall' anzianità.

Art. 33.

Nel caso di vacanza il Consiglio provvede provvisoriamente alla surrogazione.

L'Adunanza Generale alla sua prima convocazione procede all' elezione definitiva.

Ove per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri venisse ridotto a sei, sarà immediatamente convocata l' Adunanza Generale per procedere al rimpiazzo dei mancanti.

Chi surroga Consiglieri anzi tempo scaduti rimane in funzioni solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 34.

I Consiglieri prima di entrare in funzioni dovranno possedere e depositare nella cassa della Società quaranta Azioni, le quali rimarranno inalienabili per tutto il tempo delle loro funzioni.

Art. 35.

Il Consiglio elegge annualmente tra i suoi Membri un Presidente ed un Vice-Presidente.

In caso di assenza od impedimento di essi è presieduto dal più anziano di età dei Membri presenti.

Art. 36.

Il Consiglio nomina anche fuori del proprio seno il Segretario che potrà essere stipendiato.

Art. 37.

Il Consiglio si raduna in ogni settimana e più sovente se il Presidente lo giudichi necessario, ovvero ne sia fatta domanda da due Consiglieri o dal Direttore.

Art. 38.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di cinque Consiglieri nelle adunanze ordinarie, e di sette nelle straordinarie, le sue deliberazioni sono prese a pluralità di voti. Salvo il disposto dall' Articolo 7.

Nel caso di parità di voti quello del Presidente è preponderante.

ART. 39.

Il Consiglio è giornalmente rappresentato da una Commissione di due Consiglieri i quali coll' intervento del Direttore ammettono allo sconto i titoli presentati, provvedono all' apertura dei Conti correnti e consentono le anticipazioni su depositi.

ART. 40.

Il Consiglio dirige ed amministra tutti gli affari della Società.

Fa i regolamenti di amministrazione interna.

Nomina il Direttore, salvo l' approvazione dell' Adunanza Generale, e ne fissa lo stipendio.

Stabilisce le cauzioni a darsi da tutti gl' impiegati contabili che dovranno essere in Azioni della Società.

Determina la tassa dello sconto e l' interesse sulle anticipazioni e fondi in conto corrente.

Autorizza contratti e l' esercizio delle azioni giudiziarie per le cause sì attive che passive della Società.

Delibera su tutti gli oggetti che riguardano la Società ad eccezione di quelli espressamente riservati dai presenti Statuti all' Adunanza Generale degli Azionisti.

ART. 41.

Il Consiglio, sulla proposta del Direttore stabilisce tutte le spese dell' Amministrazione e dell' esercizio; nomina, sospende e destituisce gl' impiegati della Società e ne determina lo stipendio e le attribuzioni.

Art. 42.

Alla fine di ogni anno sarà dal Consiglio formato il bilancio generale della Società e copia di esso sarà depositata presso il Tribuuale di Commercio di Livorno.

Art. 43.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in un protocollo apposito, diverso da quello che contiene le deliberazioni dell' Assemblea Generale. Esse saranno firmate dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VI.

Del Direttore

Art. 44.

La gestione degli affari sociali sotto l' autorità del Consiglio Amministrativo è affidata ad un Direttore.

Esso rappresenta la Società rimpetto ai terzi per la corrispondenza, per le girate e quitanze di effetti per l' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e per l' esercizio di tutte le azioni giudiziarie.

Art. 45.

Il Direttore prima di entrare in funzioni dovrà possedere e depositare nella cassa della Società numero cento Azioni le quali rimarranno inalienabili per tutto il tempo della sua gestione.

Art. 46.

Il Direttore non potrà essere rivocato se non in forza di una deliberazione del Consiglio Amministrativo presa alla maggioranza dei tre quinti dei Membri che lo compongono.

Art. 47.

Il Direttore assisterà alle sedute del Consiglio Amministrativo ed avrà in esso voto deliberativo.

Art. 48.

Il Direttore farà la proposta agli impieghi e sospenderà gli impiegati che lo meritassero riferendone però immediatamente al Consiglio. Farà tenere in perfetto ordine la contabilità e tutte le altre scritture subalterne.

Avrà la materiale gestione dello Stabilimento entro le norme dei presenti Statuti e del Regolamento interno e dietro le disposizioni del Consiglio Amministrativo e della Commissione di cui all' articolo 41.

Art. 49.

In caso di assenza od impedimento del Direttore il Consiglio sceglierà un Membro nel suo seno per adempierne provvisoriamente le funzioni.

TITOLO VII.

Del Dividendo e del Fondo di riserva

Art. 50.

Gli utili della Società, deduzione fatta delle spese di primo stabilimento e di tutte quelle di Amministrazione e di esercizio, saranno ripartiti semestralmente tra gli Azionisti come segue, cioè:

Due e mezzo per cento sul Capitale versato sarà prelevato e distribuito agli Azionisti a titolo d'interesse semestrale.

Il rimanente degli utili verrà ripartito nel modo seguente:

a) Un cinque per cento si dividerà tra i Socii fondatori indicati nell'articolo 57.

b) Un dieci pér cento si dividerà tra i Membri del Consiglio d'Amministrazione in proporzione dei giorni in cui ciascuno di essi sarà intervenuto alle sedute del Consiglio o della Commissione;

c) Un dieci per cento sarà portato nella riserva;

d) Il rimanente 75 per cento sarà distribuito agli Azionisti a titolo di Dividendo.

Art. 51.

Il prelevamento per costituire il fondo di riserva continuerà sino a che questo fondo non ascenda ad un milione.

Potrà essere diminuito qualora gli utili non permettessero di ripartire l' interesse semestrale del due e mezzo per cento ; nel qual caso verrà distratta dal medesimo la somma necessaria per completare tale interesse. Il prelevamento del dieci per cento ricomincierà sull' eccedenza di utili dei semestri successivi e seguiterà ad aver luogo sino a che il fondo di riserva giunga a rappresentare un milione.

I fondi messi in riserva potranno essere impiegati nell' acquisto degli effetti indicati nell' articolo 7.

Art. 52.

Gli interessi ed i Dividendi non ritirati sono prescritti a favore della Società al compimento del quinquennio della loro scadenza.

TITOLO VIII.

Disposizioni Generali.

Art. 53.

Qualunque funzionario della Società che manchi ai suoi impegni commerciali o sospenda anche semplicemente i pagamenti cessa di pieno diritto dalle sue attribuzioni.

Art. 54.

Le anticipazioni sopra Azioni di strade ferrate di cui gli interessi non siano guarentiti dallo Stato e so-

pra quelle di Società industriali non potranno eccedere i due terzi del Capitale versato su tali Azioni nè i due terzi del loro corso alla Borsa.

Art. 55.

Le Succursali che venissero stabilite a termini dell' art. 2 non potranno eccedere nelle loro operazioni i limiti prefissi dai presenti Statuti. Esse saranno rette da un Regolamento adottato dal Consiglio Amministrativo.

Art. 56.

Qualora si facesse luogo all'aumento del Capitale sociale, i Socii fondatori sottoscritti al presente contratto ed i portatori d' Azioni già emesse avranno un diritto di preferenza alla sottoscrizione al pari delle Azioni da emettersi nella proporzione di una metà per i Socii fondatori e di una metà per gli Azionisti. Il riparto di questa seconda metà è fatto in proporzione del numero dei titoli posseduti dagli Azionisti.

Quegli tra gli Azionisti che non possedessero il numero di Azioni necessarie per ottenerne almeno una nella nuova emissione potranno riunirsi per lo esercizio del loro diritto:

Il Consiglio Amministrativo stabilirà i termini e le forme opportune pel diritto di preferenza accordato nel presente articolo.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 57. (*)

I Socii Fondatori, cioè i Signori:

Hentsch, Lutscher e C.
Moise Levi di Vita.
A. Uboldi fu G.
Antonio Beaure.
B. H. Goldschmidt.
P. F. Bonna e C.
G. Belinzaghi.
Fratelli Ceriana.
Duprè padre e figli.
G. Maffioretti e C.

sono autorizzati solidariamente sino alla convocazione della prima adunanza Generale a curare ed adempiere per conto della Società tutti gli incombenti relativi all' organizzazione di essa. Gli stessi sono anche autorizzati ad accettare le modificazioni ed aggiunte ai presenti Statuti che venissero prescritti dal Regio Governo nel Decreto di approvazione.

(*) Per il definitivo elenco dei fondatori vedere alla pag. 26 le deliberazioni del 22 e 23 giugno.

Art. 58.

Il Consiglio Amministrativo è composto per la prima volta dei Signori:

Moise Levi di Vita.
Ed. Hentsch.
B. H. Goldschmidt.
Antonio Beaure.
C. Mazzoni.

i quali potranno aggregarsi i Membri necessarii a completare il numero di Consiglieri stabilito all' art. 32.

La nomina dei Membri che venissero come sopra aggregati è soggetta all' approvazione della prima Adunanza Generale.

Art. 59.

La rinnovazione del primo Consiglio di cui all' articolo precedente, non comincierà che a partire dal secondo anno sociale ed avrà luogo nel modo stabilito dall' art. 32.

Art. 60.

La prima Adunanza Generale ordinaria sarà convocata nel marzo 1864, e saranno ad essa sottoposti i conti dell' Esercizio dell' anno 1863.

Estratto delle Deliberazioni dei fondatori ed amministratori della Cassa Nazionale di Sconto di Toscana.

Per deliberazione in data del 22 giugno 1865 i Membri fondatori della Cassa Nazionale di Sconto di Toscana, sono i signori:

Hentsch, Lutscher e C. — Moise Levi di Vita — A. Uboldi fu G. — Antonio Beaure — B. H. Goldschmidt — P. F. Bonna e C. — G. Belinzaghi — Fratelli Ceriana — Duprè padre e figlio — G. Maffioretti e C.

In virtù degli articoli 57 e 58 degli Statuti hanno deciso all'unanimità d'ammettere tra i fondatori in seguito alle loro richieste i signori:

Teodoro Tosizza; Angelo Uzielli; Rodocanacchi figlio e C.; E. Arbib, di Livorno. — Barone Isacco Sonnino; David Levi; Cav. Angelo Levi, di Firenze. — Cassa di Sconto di Genova — Cassa di Sconto di Torino — E. Franel e C., di Torino. — C. Borgeaud e C. di Milano. — I. Levi e figlio, di Venezia. — Cassa Commerciale di Ginevra.

Per deliberazione del 25 giugno 1865 i fondatori della Cassa Nazionale di Sconto di Toscana costituiti

definitivamente per deliberazione di ieri 22 corrente mese, hanno nominato all'unanimità in forza dell' articolo 58 degli Statuti per completare il Consiglio d'Amministrazione i signori:

Cav. F. Genero — David Levi — Cav. A. Levi — Teodoro Tosizza — Angelo Uzielli.

in conseguenza il detto Consiglio viene costituito come segue:

Signori Cav. F. Genero, Presidente della Cassa di Sconto di Torino — B. H. Goldschmitz — A. Uboldi fu G. — E. Hentsch — A. Beaure — David Levi — Cavaliere A. Levi — Teodoro Tosizza — Moise Levi di Vita — Angelo Uzielli.

In seguito alle deliberazioni dell' Adunanza generale degli Azionisti del 10 Settembre 1863, approvate con Decreto Reale del 22 Ottobre 1863, a completare il Consiglio di Amministrazione sono stati eletti i signori:

Luca Mimbelli — T. Michelagnoli — G. Perti — A. Tesei — Schmitz — Capezzoli.